



CONSIGLIO DI BACINO VALLE CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DELL'ASSEMBLEA

N. 12

DEL: 20/12/2023

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - RELAZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 10:30 presso il Municipio di Arzignano convocati dal Sindaco di Arzignano, Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, con lettera in data 13.12.2023 prot. n. 577 si è riunita l'Assemblea.

Assiste alla seduta il Direttore dott.ssa **Alessandra Maule**.

Fatto l'appello risultano: presenti |p| - assenti |a|

a Trevisan Omar Loris	Sindaco del Comune di Altissimo
p Bevilacqua Alessia	Sindaco del Comune di Arzignano
p Beltrame Bruno	Sindaco del Comune di Brendola
p Negro Filippo	Sindaco del Comune di Chiampo
p Ferrari Elisa Maria	Sindaco del Comune di Crespadoro
a Poli Michele	Sindaco del Comune di Gambellara
p Randon Renato	Vice Sindaco delegato del Comune di Lonigo
p Magnabosco Dino	Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
p Trapula Gianfranco	Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore
p Zaffari Diego	Sindaco del Comune di Montorso Vicentino
p Bauce Romina	Sindaco del Comune di Nogarole Vicentino
p Bacco Adriano	Vice Sindaco delegato del Comune di San Pietro Mussolino
p Cracco Simone	Vice Sindaco delegato del Comune di Zermeghedo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule

L'ASSEMBLEA

Il Direttore del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo dott.ssa Alessandra Maule espone quanto segue:

“l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha delegato il Governo all'adozione di “uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico”;

In attuazione della suddetta delega è stato emanato il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, in vigore dalla data del 31 dicembre 2022;

Tale decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 *“ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale”, stabilendo “principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti” e definendo quali servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;*

In particolare, l'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dispone che:

“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori”;

La suddetta *“ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico”*, anche alla luce degli atti e degli indicatori previsti dagli articoli 7, 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rispettivamente relativi alle competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete, alle competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete e alle misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali;

La ricognizione da effettuarsi è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno;

In sede di prima applicazione la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e, pertanto, entro la data del 31 dicembre 2023;

La ricognizione rileva il servizio idrico integrato affidato dall' autorità d'ambito.

RILEVATO CHE, la ricognizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, per i servizi pubblici locali a rilevanza economica presi in considerazione, è contenuta nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, si invita il l'Assemblea d'Ambito ad approvare la presente proposta di deliberazione, che i signori Sindaci hanno avuto modo di esaminare;

La discussione viene dichiarata aperta.

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

VISTI:

- gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- -l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- - il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;

RICHIAMATI:

- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy)

RILEVATO CHE l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza in intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

CONSIDERATO che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

RITENUTO pertanto di prendere in considerazione, ai fini della ricognizione di cui all'art. 30 del d.lgs. 201/2022, il servizio idrico integrato, servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica direttamente affidato dall'Ente;

VERIFICATO che tale ricognizione:

- rileva, per il servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli

7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022; rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO altresì che:

1. ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
2. il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

PRESO ATTO:

- del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;
- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del

VISTA la Relazione di ricognizione dei SPL, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

PRESO ATTO dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la competenza dell'Assemblea d'Ambito ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. 267/2000;

Con voti

DELIBERA

- 1- **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2- **DI APPROVARE**, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, come contenuta nella Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3- di allegare al presente provvedimento anche le relazioni dei gestori Acque del Chiampo e Medio Chiampo;
- 4- **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale

punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

IL PRESIDENTE
Alessia Bevilacqua

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:

Favorevole.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

Parere contabile espresso:

Non dovuto.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

**Verifiche periodiche sulla situazione
gestionale dei servizi pubblici locali ai
sensi dell'art. 30 del D.lgs. 23
dicembre 2022, n.201.**

RELAZIONE

1. PREMESSA

Il Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo" è un ente associativo formato da 13 Comuni e costituito, ai sensi dell'art.147 del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 17/2012, per l'esercizio delle funzioni in materia di programmazione e regolazione del Servizio Idrico Integrato.

Negli ultimi anni si è assistito ad una sempre maggiore definizione delle funzioni attribuite agli Enti di governo degli ambiti territoriali individuati dalle regioni per la regolamentazione del servizio idrico locale.

Le attività e gli adempimenti in capo agli enti d'ambito hanno senza dubbio subito un'impennata a seguito dell'entrata nel settore dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas (ora Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente - ARERA), alla quale l'art. 21, commi 13 e 19 del d.L. 201/2011, ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico, tra le quali in particolare quella di definire un sistema tariffario equo, certo, trasparente e non discriminatorio.

Sul finire dell'anno 2012, l'ARERA ha emanato un primo provvedimento in materia di tariffe del servizio idrico integrato: la deliberazione n. 585/2012/R/IDR, relativa all'approvazione del metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013; con la deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, ha provveduto ad adottare il metodo tariffario idrico e relative disposizioni di completamento, rendendo superato il previgente metodo per la determinazione delle tariffe idriche, il *Metodo normalizzato*, di cui al DM 1.8.1996.

Di recente, l'ente d'ambito ha visto ulteriormente rafforzato il suo ruolo, in seguito al nuovo quadro normativo introdotto dal d.L. 133/2014, che lo va a qualificare come soggetto giuridico fondamentale per il governo dell'Ambito territoriale per il servizio idrico; in particolare vengono rafforzate le competenze che l'Ente è chiamato ad esercitare sul servizio idrico, comprese la programmazione delle infrastrutture strategiche e la scelta delle forma di gestione.

Le norme introdotte dal D.L. citato, con riferimento al Servizio idrico Integrato, rispondono in primo luogo all'esigenza di portare finalmente a termine la riforma inaugurata oramai 20 anni fa con la c.d. legge Galli ma ancora, in più parti d'Italia, non giunta a completa attuazione, ed a consentire una più rapida ed efficace realizzazione degli interventi necessari a garantire una migliore erogazione del servizio, e ciò anche in considerazione delle scadenze imposte dall'Unione Europea con riferimento al settore della depurazione.

Con le nuove disposizioni viene ribadito e rafforzato il ruolo degli attuali enti d'ambito, con attribuzione di poteri pregnanti, volti anche alla semplificazione delle procedure necessarie a consentire l'effettuazione degli interventi programmati.

In data 30.12.2022 è stato pubblicato il Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali" è l'art. 30 dispone:

"1. I Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7,8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione

di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Lo stesso D.lgs. 201/2022 all'art. 7 "Competenze delle autorità di regolazione dei servizi pubblici locali a rete prevede:

"1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori, i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2 e 17, comma 2."

2. l'iter costituente il Consiglio di bacino Valle del Chiampo

La regolamentazione dei Consigli di bacino è contenuta nella Legge regionale n. 17 del 27/04/2012, con la quale la Regione ha dato applicazione alla disposizione contenuta nell'art.2, c. 186-bis, della L. n. 191 del 23/12/2009 (Finanziaria 2010), comma inserito dall'art. 1, c. 1-quinquies, del D.L.25/01/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 42 del 26/03/2010: essa prevede che le Regioni trasferiscono con propria legge entro il 31/12/2010 (*) l'esercizio delle competenze in materia di servizio idrico previste dall'art. 142, c. 3, del D. Lgs. n. 152/2006 di cui sono titolari gli enti locali, esercizio attualmente trasferito in capo all'AATO dall'art.148, c. 1, del D. Lgs. qui citato.

(*) detto termine, inizialmente prorogato fino al 31/03/2011 dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 225 del 29/12/2010 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 26/02/2011, è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2011 dall'art. 1, c. 1, del D.P.C.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25/03/2011, ed infine ancora prorogato al 31/12/2012 dall'art. 13, c.2, del D.L. 216 del 29/12/2011 convertito dalla L. 14/2012)

La legge in questione ha attribuito l'esercizio delle funzioni afferenti il governo del servizio idrico a nuovi enti denominati Consigli di bacino confermando l'ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo nel quale ricadono i 13 comuni già facenti parte dell'AATO Valle del Chiampo.

E' stata quindi approvata da tutti i Consigli comunali dei Comuni ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti approvata con deliberazione della Conferenza d'ambito n. 1 del 28/08/2012 e in data 29/10/2012 presso il Municipio di Arzignano i rappresentanti individuati da ciascun comune ricadente nell'ATO Valle del Chiampo hanno sottoscritto la convenzione per la cooperazione, dando così integrale applicazione entro i termini previsti a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1006 del 05/06/2012.

A seguito dell'avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i 13 comuni ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo della convenzione di cooperazione può dirsi avvenuta la formale costituzione del Consiglio di bacino Valle del Chiampo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/2012.

Con deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito n° 2 e 3 in data 25 luglio 2019 sono stati eletti quali componenti del Comitato istituzionale, il Sig. Dino Magnabosco (Sindaco del Comune di Montebello Vicentino) e il Sig. Trapula Gianfranco (Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore), e il Presidente del Consiglio di Bacino, nella persona della Sig.ra Alessia Bevilacqua (Sindaco del Comune di Arzignano), tutti componenti dell'Organo assembleare.

Denominazione: Consiglio di bacino "Valle del Chiampo".

Sede Operativa e legale: Piazza Libertà 12 – 36071 Arzignano (Vi).

Costituzione: Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Valle del Chiampo" sottoscritta in data 5 novembre 2011, rep. 3396.

In conformità all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato operata dalla Regione Veneto con legge regionale 27 aprile 2012, n° 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" i comuni aderenti sono 13.

Comuni ATO "Valle del Chiampo"
Comune di Altissimo
Comune di Arzignano
Comune di Brendola
Comune di Chiampo
Comune di Crespadoro
Comune di Gambellara
Comune di Lonigo
Comune di Montebello Vicentino
Comune di Montecchio Maggiore
Comune di Montorso Vicentino
Comune di Nogarole Vicentino
Comune di San Pietro Mussolino
Comune di Zermeghedo

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione Costitutiva del Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo", gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale medesimo convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella convenzione, al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi del d.Lgs. 152/2005, n. 152 e s.m.i.

In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:

- a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti partecipanti;
- b) livelli e standard di qualità dei servizi omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
- c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) la protezione, la salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
- e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni del bacino, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- f) la definizione e l'attuazione di un programma d'investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.

Agli attuali Consiglio di bacino sono attribuite le medesime competenze che erano in capo alle sopresse AATO in tema di organizzazione, programmazione e controllo del Servizio Idrico integrato.

Tra i compiti rientrano la pianificazione degli investimenti, attraverso lo strumento del Piano d'Ambito e la definizione della tariffa per consentire il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della pianificazione.

Il Consiglio di Bacino controlla che i Gestori realizzino gli investimenti programmati, mantengano gli standard tecnici ed organizzativi adeguati ed applichino correttamente la tariffa approvata.

La normativa in materia di gestione del Servizio idrico integrato (S.I.I.) è stata interessata da un recente intervento normativo che con il d.l. 133/2014 ha modificato in maniera significativa alcuni articoli del TUA 152/2006, in particolare:

- ha eliminato ogni riferimento alle sopresse Autorità d'Ambito che vengono sostituite nel testo dagli enti di governo dell'ambito;

- con l'art. 147, comma 1, ha sancito l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'ATO di riferimento;
- ha stabilito il principio, riportato dall'art. 147, comma 2, lettera b), dell'unicità della gestione per ciascun ATO in luogo di quello dell'unitarietà, da conseguire secondo le disposizioni contenute nel nuovo articolo 172 del d.Lgs 152/2006;
- l'art. 149-bis (affidamento del servizio) chiarisce che l'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di ambito, di competenza dell'ente di governo dell'ambito, avviene nelle forme previste dall'ordinamento europeo, provvedendo all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- l'art. 151, infine, riguarda l'intervenuta attribuzione all'ARERA delle competenze in materia di regolazione e controllo del settore idrico, con particolare riferimento all'adozione delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari; l'art. 151, comma 3, del TUA prevede che le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità nazionale per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

Novità significative sono state introdotte anche dalla legge di stabilità per il 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato") che è intervenuta specificatamente nella promozione dei processi di aggregazione e rinforzo delle gestioni industriali dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. In particolare la legge di stabilità 2015 integra ed introduce ulteriori obblighi e cogente a quanto già definito nel D.L. 133/2014 e nell'ormai consolidato art. 34 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) che norma specificatamente gli affidamenti di reti, nonché da quanto già introdotto dalla legge di stabilità 2014.

3. L'affidamento del servizio idrico integrato.

1. In data 29 ottobre 1998 è stato costituito l'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" e con provvedimento dell'Assemblea d'ambito n° 10 in data 2 agosto 1999, secondo i principi contenuti nella legge n. 36/1994 e della legge regionale Veneto n.5/98, è stata approvata l'organizzazione del S.I.I. prevedendo:
 - come forma di gestione la Società per azioni a capitale pubblico integrale o prevalente;
 - l'individuazione quale gestore della F.I.C. S.p.A. (oggi Acque del Chiampo S.p.A.), con il compito di coordinamento, in fase transitoria, anche degli enti gestori in regime di salvaguardia;
 - l'invito a porre in atto i processi necessari all'integrazione.
2. In data 2 febbraio 2000, con deliberazione dell'assemblea dell'ATO n. 3, è stato approvato il piano d'ambito, con la previsione, tra l'altro, di una articolazione tariffaria unica su tutto il territorio dell'ambito.
3. Con le deliberazioni dell'assemblea n. 4 e n. 9 del 2000, sono state approvate le convenzioni per la regolazione dei rapporti tra l'Ambito e gli enti gestori, sottoscritte rispettivamente il 29 febbraio 2000 con la società "F.I.C. S.p.A." e il 25 maggio 2000 con il "Consorzio Servizi Pubblici Integrati Medio Chiampo" (oggi Medio Chiampo S.p.A.), per la durata di anni trenta dalla data di sottoscrizione.
4. Con deliberazione dell'Assemblea dell'ATO n. 5 del 26 gennaio 2006 è stata operata la scelta del modello gestionale ed organizzativo previsto dall'art. 113, comma 5, lettera c), del TUEL, ossia mediante l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, modello che è stato confermato anche nella revisione triennale del Piano d'ambito, approvata con deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 29 dicembre 2011 (cfr. paragrafo 2.5.4 della relazione tecnica allegato 1 al piano approvato).

5. Con deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 30 maggio 2006, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 152/2006, è stato confermato quanto previsto con il provvedimento n°5/2006 in ordine all'individuazione del modello gestionale ed è stato stabilito che l'affidamento del servizio idrico integrato sia fatto ad un unico gestore nel rispetto del principio di unicità della gestione, recata dall'art. 150, comma 1, del D.lgs. 152/2006 (articolo abrogato dal d.l. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014), pur ribadendo che l'integrazione deve tenere conto delle peculiarità degli enti affidatari del servizio, dei patrimoni dei singoli Comuni e dei diversi sistemi depurativi dei reflui industriali.
6. Con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 110 del 26 luglio 2006, sono stati inclusi nell'A.T.O. Valle del Chiampo i Comuni di Brendola, Lonigo e Montecchio Maggiore, il cui servizio idrico integrato era gestito da M.B.S. S.p.A..
7. Con deliberazione dell'Assemblea dell'ATO n. 9 del 13 luglio 2007 nel corso dell'anno 2007, anche a seguito dell'inclusione dei tre nuovi Comuni di Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo, è stato aggiornato il Piano degli Investimenti allegato al Piano d'Ambito, contestualmente revisionato. Nel citato provvedimento dell'assemblea si osserva quanto segue: *"per quanto attiene, inoltre, alle criticità riscontrate nella prima applicazione del Piano, si rileva che la frammentazione delle gestioni comporta un effetto negativo sui costi operativi complessivi e un mancato conseguimento di possibili economie di scala e ha consentito soltanto parzialmente l'integrazione delle infrastrutture idriche e la realizzazione delle sinergie attese. Inoltre, sempre con riferimento alle più rilevanti previsioni normative che inducono alla revisione del Piano, occorre riferirsi alla previsione di cui all'art. 150 del già citato D. Lgs. n. 152/2006, che ribadisce il criterio dell'unicità del gestore, senza più prevedere ipotesi di salvaguardia o mantenimento di ulteriori gestioni (se non per ipotesi marginali non interessanti questo Ambito). Già questa assemblea, ed ancora di recente e con le delibere n. 9 del 30.05.2006, ha ribadito la scelta per cui l'affidamento del Servizio Idrico Integrato deve avvenire ad un unico ente gestore, nel rispetto del principio di unicità gestionale: sistema che dovrà risultare "a regime" già dal prossimo anno. La previsione di un unico gestore fin dall'inizio dell'anno 2008, come evidente, comporta anche l'esigenza di adeguare il Piano d'Ambito a tale realtà, ed in effetti il Piano revisionato, come proposto all'approvazione, risulta strutturato con riferimento ad un unico ente gestore. L'integrazione delle gestioni oggi esistenti deve tenere conto della peculiarità degli enti attualmente affidatari dei servizi, deve tutelare i patrimoni dei singoli Comuni e deve potere prevedere un'articolazione tariffaria (in particolare per gli usi industriali) che tenga conto dei diversi sistemi depurativi e dei diversi piani di investimento per l'adeguamento e o il miglioramento dei sistemi di trattamento dei reflui industriali"*.
8. La scelta di addivenire ad una gestione unitaria è stata riconfermata con la revisione triennale e aggiornamento del piano d'ambito, approvato con provvedimento dell'assemblea n. 9 in data 29 dicembre 2011, ed in quella sede è stato, altresì, ribadendo, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera c), e comma 5, del d.lgs n. 152/2006, il modello gestionale ed organizzativo individuato nella società di gestione a capitale interamente pubblico, a norma dell'art. 113, comma 5, lettera c), del TUEL 267/2000.
9. Con provvedimento dell'Assemblea dell'ATO n. 9 del 29 giugno 2012, è stato adottato un atto di indirizzo per l'integrazione della gestione del S.I.I., nel quale si ribadisce la necessità di individuare un percorso *"che sviluppi le sinergie che servono per collocare le attuali due società di gestione del servizio idrico integrato dentro il mercato ed affrontare le sopravvenute difficoltà del sistema economico, che investono anche il settore conciarario, con una visione orientata sia alle realtà imprenditoriali presenti nella zona nonché alle esigenze di sviluppo ambientale sostenibile, che garantiscano condizioni di benessere alle comunità governate"*, nonché *"di ritenere che l'individuazione del percorso che le società di gestione del SII dovranno seguire ... dovrà essere realizzata entro il 31/12/2012 da una struttura multidisciplinare munita di carattere di terzietà e pari dignità rispetto agli attuali due gestori, che sia in grado di individuare le più opportune strategie sul piano imprenditoriale, la quale dopo un'analisi*

finanziaria, impiantistica e tecnologica delle società di gestione in relazione all'attuale situazione del mercato, supporti i comuni proprietari e le società stesse di gestione a realizzare nel minor tempo possibile l'integrazione delle gestioni esistenti e a consentire il successivo affidamento del SII da parte del soggetto competente ad un solo gestore".

10. La Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012, parzialmente modificata dalla Legge regionale n. 52 del 31 dicembre 2012, ha disciplinato l'istituzione dei nuovi enti (Consigli di bacino), confermando l'ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo nel quale ricadono i 13 comuni già facenti parte dell'AATO Valle del Chiampo e la formale costituzione del nuovo Consiglio di Bacino Valle del Chiampo è avvenuta in data 29 ottobre 2012 a seguito della sottoscrizione da parte di tutti i Comuni ricadenti nell'ATO della convenzione istitutiva.

Avendo il Consiglio di Bacino già approvato il Piano d'Ambito, scelta la forma di gestione "in house" e affidato il servizio precedentemente all'entrata in vigore del d. L. n. 133 del 2014 (in data 13 settembre 2014), si ritiene che la fattispecie da applicare sia quella di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 172 del d.Lgs 152/2006, così come modificato dall'art. 7 del d.l. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014.

Le citate disposizioni disciplinano il subentro del gestore unico qualora, *"alla data di entrata in vigore della presente (leggasi del d. L. n. 133 del 2014) disposizione",* esistano *"ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale",* facendo comunque salve le gestioni operanti *"in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege".* In tale ultima ipotesi, il decreto posticipa il subentro *"alla data di scadenza prevista dal contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto".*

Nel caso del Consiglio di Bacino Valle Chiampo, come risulta dalla ricostruzione fatta precedentemente, il piano d'ambito vigente ha già individuato quale gestore unico la società Acque del Chiampo Spa, pur riconoscendo che gli attuali gestori, Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa, sono affidatari diretti del servizio idrico integrato, ciascuno per il territorio di propria competenza, in virtù di convenzioni che hanno scadenza nel 2029.

In considerazione di tale circostanza, l'Assemblea dell'ATO, contestualmente alla revisione del piano d'ambito operata nel 2012, dava indicazione alle due società affinché si individuasse un percorso per addivenire all'integrazione dei due gestori.

Considerato, quindi, che il processo di integrazione è già stato riconosciuto dal decisore politico, ancorché la mancata individuazione del percorso possa essere ascritta a circostanze fattuali contingenti al particolare momento economico e ad un quadro normativo non così stringente, si ritiene opportuno rinnovare la richiesta ai due gestori di avviare un percorso condiviso per l'integrazione dei due attuali soggetti gestori nel rispetto del principio di unicità di cui all'articolo 147 del d. Lgs. 152 del 2006, così come modificato dal d.l. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014, al fine di addivenire prima della scadenza delle concessioni in essere all'effettiva integrazione degli stessi.

Si ritiene, infatti, che, al di là dell'obbligo giuridico di dare attuazione al dettato normativo entro i termini naturali di scadenza delle concessioni, il mercato entro il quale si muovono le due realtà societarie, così come le risposte che il distretto Conciario si attende dai gestori, rendano urgente ed improrogabile la necessità di fare massa critica, sfruttando al meglio le opportunità alle quali un gestore unico più strutturato può accedere.

4. Convenzioni di affidamento del servizio

Le convenzioni per l'affidamento del servizio idrico integrato sono state approvate con provvedimento dell'Assemblea d'Ambito, come di seguito indicate:

- "Approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, scelta della forma di gestione, individuazione del gestore, salvaguardia delle gestioni esistenti";

- "Approvazione convenzione con consorzio servizi pubblici integrati Medio Chiampo Comuni di Montebello Vicentino e Zermeghedo e definizione dei relativi canoni di concessione";
- "Adeguamento delle convenzioni per l'affidamento del servizio idrico integrato in house providing ai sensi delle deliberazioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas e il servizio idrico 656/2015 e 664/2015- Approvazione schemi".

5. La regolazione tariffaria

Con il D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 all'art. 21 sono state trasferite con effetto dal 06/12/2011 all'Autorità nazionale per l'energia elettrica ed il gas (per brevità AEEG) le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, demandando ad un successivo DPCM l'individuazione delle funzioni da trasferire (co. 19).

Il D.p.c.m. 20/07/2012 attuativo dell'art. 21, co. 19, del D.L. 201/2011 ha precisato che :

- le funzioni di regolazione e di controllo trasferite riguardano il servizio idrico integrato, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- l'ARERA definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa;
- approva le tariffe predisposte dal soggetto competente;

L'art. 154, co.4, del D.Lgs.152/2006 nel testo sostituito dall'art. 34, co.29, del D.L. 179 del 18/10/2012 convertito dalla L.n. 221 del 17/12/2012, prevede che: «4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'[articolo 10, comma 14, lettera d\), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](#), e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

Nel riassetto delle competenze in tema di regolazione del SII è da segnalare l'attribuzione ai Consigli di Bacino delle funzioni di predisposizione e adozione delle tariffe del servizio idrico integrato per i periodi regolatori stabiliti e secondo il metodo approvato dall'ARERA.

Con la deliberazione n. 683/2013 l'ARERA ha definito il Metodo tariffario idrico (MTI), prevedendo che gli enti d'ambito predispongono il calcolo tariffario distintamente per ciascuno dei due gestori dell'ATO Valle del Chiampo per il biennio 2014/2015.

L'aspetto più peculiare è stato quello collegato all'ambito di applicazione del MTT, che non riguarda più il SII strettamente inteso (acquedotto, fognatura e depurazione ad uso esclusivamente civile), ma è stato esteso fino a ricomprendere tra le attività tariffate anche le c.d. altre attività idriche e quindi servizi in precedenza non oggetto di tariffazione regolata; com'è noto i bilanci di entrambe le società evidenziano la preponderanza in termini economici dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali (provenienti dal distretto industriale del trattamento della concia delle pelli) gestiti mediante impianti/infrastrutture dedicate o miste. Per entrambi i gestori la rilevanza industriale, patrimoniale ed economica del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali è fortemente prevalente rispetto alla gestione del Servizio Idrico Integrato delle utenze civili. Si tratta in entrambi i casi di aziende, a totale partecipazione pubblica, caratterizzate da peculiarità gestionale in quanto le attività sono fin dalla loro istituzione in via prevalente orientate al soddisfacimento dei fabbisogni idrici, di collettamento e soprattutto depurativi del settore industriale conciario.

La principale differenza tra i due gestori è che:

- Medio Chiampo per il servizio di fognatura delle acque reflue industriali utilizza solo reti miste domestiche /industriali;
- Acque del Chiampo per il servizio di acquedotto e fognatura delle acque industriali utilizza prevalentemente reti duali esclusive/separate.

Ciò premesso, la classificazione delle attività svolte ai sensi dell'art. 1 dell'allegato A della deliberazione 643/2013, è stata eseguita nel seguente modo:

SOCIETA' ACQUE DEL CHIAMPO SPA (che utilizza reti duali):

Sono state classificate come "attività del SII" e quindi oggetto di tariffazione regolata le seguenti attività:

- Captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;
- Fognatura e depurazione delle acque reflue con rete separata per gli usi civili, nonché fognatura e depurazione ad usi misti civili e industriali per il territorio di Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo, dove non sono presenti reti duali di recapito dei reflui ai depuratori;
- La realizzazione degli allacci idrici e fognari;
- Le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano svolte mediante infrastrutture dedicate (fognature bianche), e di pulizia e di manutenzione delle caditoie stradali;
- Captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso industriale, realizzata mediante rete duale dedicata nel territorio di Chiampo, Montorso Vicentino ed Arzignano;

Sono state classificate come "altre attività idriche" e quindi oggetto di tariffazione regolata le seguenti attività:

- Il trasporto e la vendita d'acqua con autobotte;
 - L'installazione e gestione delle case dell'acqua;
 - L'installazione e gestione delle bocche antincendio;
 - Trattamento percolato da discarica;
 - Trattamento rifiuti liquidi o bottini;
 - Spurgo pozzi neri;
 - Esecuzione di lavori conto terzi (che iscrivono a patrimonio tali infrastrutture);
 - Rilascio autorizzazione allo scarico;
 - Attivazione, disattivazione e riattivazione forniture, preventivi, sopralluoghi e verifiche;
 - Attività di gestione delle morosità (invio solleciti, sospensione e riattivazione fornitura)
- L'attribuzione di costi e ricavi nonché la valorizzazione dei cespiti ad essi collegati è avvenuta considerando detta classificazione nonché la percentuale di incidenza in termini di costi/ricavi delle indicate attività pari al 39 % circa del totale delle attività del gestore Acque del Chiampo.

A differenza della compilazione dei dati del 2011 per MTT, nel compilare i dati 2012-2013 i ricavi e costi di allacciamento e le acque meteoriche sono stati considerati tra le attività del SII:

- I servizi di fognatura e depurazione industriale eseguiti mediante infrastrutture dedicate che costituiscono centro di costo contabile diretto e quindi separato rispetto al SII, ed i correlati costi/ricavi sono stati classificati ed indicati nell'ambito delle "altre attività non idriche", in quanto come già evidenziato rispetto a queste attività le infrastrutture in questione, totalmente separate, risultato di proprietà del gestore. Per questi servizi offerti all'utenza il gestore applica una tariffa che risponde al criterio della copertura integrale dei costi ed al principio di "chi inquina paga".

SOCIETA' MEDIO CHIAMPO SPA (che utilizza reti miste):

Sono state classificate come "attività del SII" e quindi oggetto di tariffazione regolata le seguenti attività:

- Captazione, adduzione, vendita di acqua all'ingrosso, distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;
- Fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio;
- Depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;
- Servizi di misura;
- Realizzazione di allacciamenti idrici e fognari;
- Fornitura di acqua alle utenze industriali;

Sono state classificate come "altre attività idriche" e quindi oggetto di tariffazione regolata le seguenti attività:

- Spurgo pozzi neri;
- Esecuzione di lavori conto terzi (che iscrivono a patrimonio tali infrastrutture);
- Rilascio autorizzazioni allo scarico;
- Attivazione, disattivazione e riattivazione forniture, preventivi, sopralluoghi e verifiche; attività di gestione della morosità (invio solleciti, sospensione e riattivazione fornitura);
- Smaltimento fanghi;
- Fornitura di ossigeno liquido;
- Altre attività residuali.

Non disponendo il gestore di una contabilità separata per servizi e centri di costo, si è proceduto all'attribuzione dei costi e dei ricavi tra le varie attività sia in relazione all'anno 2012 che in relazione all'anno 2013 tenendo conto dell'incidenza delle singole attività svolte in termini di ricavi ed ad un'attribuzione dei costi su base proporzionale all'incidenza dei ricavi individuati, ad eccezione per alcune singole voci direttamente riconducibili alla singola attività gestita.

La contabilizzazione degli allacci e dei relativi contributi in particolare non è mutata rispetto all'anno 2011 e la relativa rappresentazione è stata fatta coerentemente alla determinazione tariffaria del biennio 2012/2013. Il gestore non capitalizza né i costi né i ricavi dei contributi di allacciamento. Ai fini del calcolo tariffario, si è proceduto quindi a porre la voce di ricavo del conto economico 2013/2013 correlato alla realizzazione degli allacci dell'acquedotto e fognatura nella colonna CFP del codice 5- condutture del modello di stratificazione.

Un'altra significativa novità prevista dal MTI è che lo schema regolatorio comprende anche il programma degli interventi (PdI), ai sensi dell'art. 149, comma 3, del D. Lgs. 153/06, che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio; una volta definito il rapporto tra fabbisogno di investimenti dal 2014 al 2017 ed il valore delle infrastrutture esistenti, è possibile selezionare le regole di determinazione tariffaria applicabili nel quadro regolatorio di pertinenza. Con determinazione n. 3/2014 – DSID del 07/03/2014 l'Autorità nazionale ha approvato lo schema tipo di programma degli interventi (allegato 1) in conformità al quale il Consiglio di Bacino ha provveduto a redigere il PdI da trasmettere all'AEEGSI per l'approvazione. Il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ha formulato gli obiettivi e acquisito la proposta di ciascun gestore riguardo agli interventi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'ARERA con determina 3/2014.

Si evidenzia, poi, che il Piano d'Ambito adottato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 29/12/2011, che comprendeva in modo unitario entrambe le gestioni operanti nell'ATO Valle del Chiampo, era stato redatto inserendo esclusivamente le opere infrastrutturali riferite ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione civile così come previsto dal Metodo tariffario normalizzato, ed escludendo dalla pianificazione le opere infrastrutturali relative agli usi non civili (in particolare l'acquedotto, la fognatura e la depurazione industriale).

L'aggiornamento del Programma degli Interventi è avvenuto considerando l'allargamento del perimetro delle attività oggetto di regolazione tariffaria in base al MTI, con effetti abbastanza significativi sia per il Gestore Acque del Chiampo per il quale dal 2012 le seguenti attività rientrano nella regolazione tariffaria definita dall'ARERA:

- Fognatura e depurazione ad usi misti civili ed industriali per il territorio di Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo, dove non sono presenti reti duali di recapito dei reflui ai depuratori;
 - Captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso industriale, realizzata mediante rete duale dedicata nel territorio di Chiampo, Montorso ed Arzignano;
- sia per il gestore Medio Chiampo per il quale dal 2012 tutte le attività svolte rientrano nella regolarizzazione tariffaria definita dall'ARERA.

Sono state, dunque, inserite per Acque del Chiampo anche le opere e gli adeguamenti riferiti all'uso industriale dell'acqua, non previsti nel PdA rev. 2011, ed in generale è stata fatta una rivisitazione complessiva delle opere programmate, mentre per il gestore Medio Chiampo sono state dunque previste ex novo le opere e gli adeguamenti riferiti all'uso industriale dell'acqua, non previsti nel PdA rev. 2011, ed in generale è stata fatta una rivisitazione complessiva delle opere programmate.

Con provvedimenti n. 5 e 6 del 22 aprile 2014 sono stati approvati gli atti per la predisposizione tariffaria dei gestori Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A. ai sensi della deliberazione ARERA n. 643/2013 e con provvedimento dell'autorità n° 219 in data 16 maggio 2014 gli stessi sono stati approvati e sono state di conseguenza adottate le tariffe per il biennio 2014/2015.

Con Delibera n. 664/2015/R/IDR del 28/12/2015 e correlato Allegato A, l'Autorità ha emanato il Metodo Tariffario Idrico (MTI -2) per la predisposizione delle tariffe negli anni 2016-2019, prevedendo a tal fine che l'ente d'ambito adotti uno schema regolatorio composto dai seguenti atti:

- programma degli interventi (PdI), ai sensi dell'art. 149, comma 3, del D.Lgs.152/06, che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019 nonché per il periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio;
- piano economico-finanziario (PEF), composto da piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario, e contenente, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, la previsione annuale dei proventi da tariffa, l'esplicitazione dei correlati valori del moltiplicatore tariffario theta e del vincolo ai ricavi del gestore;
- la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento

e proceda, una volta definito il rapporto tra fabbisogno di investimenti dal 2016 al 2019 ed il valore delle infrastrutture esistenti, a selezionare le regole di determinazione tariffaria applicabili nel quadro regolatorio di pertinenza.

Con provvedimenti n. 5 e 6 del 21 Giugno 2016 sono stati approvati gli atti per la predisposizione tariffaria dei gestori Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A. ai sensi della deliberazione ARERA n. 664/2015 e con provvedimento dell'autorità n° 543 in data 29 Settembre 2016 gli stessi sono stati approvati e sono state di conseguenza adottate le tariffe per il quadriennio 2016/2019.

Con delibera n. 918/2017/R/IDR del 27/12/2017 (Delibera 918/2017), l'ARERA ha individuato le regole e le procedure ai fini dell'aggiornamento biennale (2018-2019) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, integrando l'Allegato A del MTI-2, anche in considerazione dell'evoluzione del complessivo quadro regolatorio, con la progressiva attuazione della disciplina relativa alla qualità contrattuale, l'introduzione della regolazione della qualità tecnica, l'approvazione del testo integrato sui corrispettivi e la regolazione del bonus sociale idrico. In particolare, la Delibera disciplina i criteri da seguire per l'aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario tenuto conto dei dati desumibili dal bilancio dell'anno (a-2) e della quantificazione di taluni parametri monetari e finanziari sempre nel rispetto del principio di full cost recovery.

Con Determina n. 1/2018-DSID del 29/03/2018 (Determina 1/2018-DSID) l'ARERA ha definito le procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 ai sensi delle Deliberazioni 917/2017 e 918/2017.

Con provvedimenti 2 e 3 del 29 maggio 2018 sono stati approvati gli atti di predisposizione e aggiornamento tariffario per il periodo 2018-2019 dei gestori Acque del Chiampo S.p.A. e

Medio Chiampo S.p.A. ai sensi della deliberazione ARERA n. 918/2017 e con provvedimento dell'autorità n° 392 in data 19 luglio 2018 gli stessi sono stati approvati e sono state di conseguenza aggiornate le tariffe per il biennio 2018/2019.

Con deliberazione n.917/2017/R/idr l'ARERA ha definito la regolazione della qualità tecnica, che sono state recepite in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio secondo i limiti e le modalità ivi indicate.

Con deliberazione 665/2017/R/idr sono stati definiti i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato in conformità al TICSII secondo le seguenti disposizioni:

- riclassificare le tipologie di utenze domestiche e non domestiche secondo quanto previsto, rispettivamente, all'Articolo 3 e all'Articolo 8 dell'Allegato A (d'ora in avanti TICSII);
- definire l'articolazione tariffaria applicata all'utenza domestica residente secondo i criteri di cui al Titolo 2 del TICSII, utilizzando, ai fini dell'individuazione della quota variabile del corrispettivo, il criterio pro-capite nei termini di cui all'Articolo 3 del TICSII;
- definire l'articolazione tariffaria applicata all'utenza non domestica secondo i criteri definiti al Titolo 3 del TICSII;
- definire per le utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura i relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione sulla base dei criteri e delle modalità di cui al Titolo 4 del TICSII;
- verificare, nello svolgere le attività di cui ai punti sub a), b), c) e d) il rispetto dei vincoli indicati al Titolo 5 del TICSII, volti a disciplinare gli effetti sui ricavi del gestore della riforma recata dal provvedimento in oggetto;
- adottare con proprio atto deliberativo di approvazione la struttura dei corrispettivi da applicare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, agli utenti del servizio idrico integrato;
- comunicare all'Autorità la nuova articolazione tariffaria, trasmettendo, ai fini della relativa approvazione, i seguenti atti:
 1. l'atto o gli atti di approvazione della nuova struttura dei corrispettivi elaborata secondo le disposizioni di cui al provvedimento in oggetto;
 2. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni utilizzate.

Con provvedimento dell'Assemblea d'Ambito n. 5 in data 16 ottobre 2018 è stata approvata l'articolazione tariffaria ai sensi del TICSII per i gestori Acque del Chiampo SpA e Medio Chiampo SpA.

Con Delibera n. 580/2019/R/IDR del 27/12/2019 e correlato Allegato A, l'Autorità ha emanato il Metodo Tariffario Idrico (MTI -3) per la predisposizione delle tariffe negli anni 2020-2023, definendo, tra gli obiettivi il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Con la successiva delibera n. 235/2020/R./IDR del 23/6/2020 (l'allegato A) degli schemi regolatori è stato integrato, prevedendo le misure urgenti nel Servizio Idrico Integrato, alla luce dell'emergenza COVID-19.

Con Determina n. 1/2020-DSID del 29 giugno 2020 l'ARERA ha definito le procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/idr e 235/2020/R/idr

In attuazione di quanto previsto dalla procedura di predisposizione tariffaria per il periodo 2020-2023 nell'ATO Valle del Chiampo operano le seguenti aziende gestrici del S.I.I. (Gestori):

- Acque del Chiampo S.p.A. (nei Comuni di Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino);

- o Medio Chiampo S.p.A. (nei Comuni di Gambellara, Montebello Vicentino e Zermeghedo);

Il Consiglio di bacino Valle del Chiampo ha:

1. raccolto e validato i dati tariffari relativi ai bilanci 2018 e 2019 forniti dal Gestore Acque del Chiampo, integrandoli o modificandoli ove necessario;
2. definito degli obiettivi e acquisito la proposta del gestore Acque del Chiampo riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, redigendo il Programma degli interventi (PDI) e il Piano delle Opere Strategiche (POS);
1. raccolto e validato i dati di monitoraggio afferenti alla qualità tecnica, ed in particolare i) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali, ii) standard specifici da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede l'applicazione di indennizzi automatici e iii) standard generali che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante;
2. raccolto e validato i dati di monitoraggio afferenti alla qualità contrattuale, ed in particolare: i) standard specifici da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede l'applicazione di indennizzi automatici e ii) standard generali che indicano le percentuali minima di utenti ai quali deve essere garantita la prestazione richiesta entro un determinato tempo;
3. redatto una relazione di accompagnamento al Piano degli Interventi e al Piano delle Opere strategiche che ripercorre la metodologia applicata nell'individuazione degli interventi programmati e la definizione degli obiettivi di qualità per il biennio 2020-2021;
4. verificato ed accolto l'istanza per costi eccezionali presentata dal Gestore Acque del Chiampo con propria nota prot. 11928 del 08/06/2020 per il riconoscimento nel VRG 2020 e 2021 dei maggiori costi sostenuti negli anni 2018 e 2019 per fronteggiare l'emergenza PFAS nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 27.1 lettera f) del MTI-3, alla quale si rimanda integralmente, e che costituisce parte integrante della documentazione a supporto della predisposizione tariffaria per gli anni 2020 e 2021;
5. verificato ed accolto l'istanza per costi incrementali legati all'emergenza COVID-19 (OPCOVID) presentata dal Gestore Acque del Chiampo con propria nota prot. 20101 del 30/09/2020 per il riconoscimento nel VRG 2020 della stima dei maggiori costi da sostenere per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19 e comprensiva della detrazione dei minori oneri annessi al ricorso alla FIS da parte del Gestore, ai sensi dell'art. 18.12 dell'All. A alla Del. 580/2019/R/idr. Per i dettagli si rimanda integralmente alla detta istanza, che costituisce parte integrante della documentazione a supporto della predisposizione tariffaria per l'anno 2020;
6. individuata la predisposizione tariffaria per il periodo 2020-2023 nell'osservanza del MTI-3;
7. redatto il Piano economico finanziario;
8. redatto una relazione di accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata nella predisposizione tariffaria.

ACQUE DEL CHIAMPO RISULTATI MTI-3

Con riferimento al risultato dell'applicazione del MTI-3 al Gestore Acque del Chiampo si evidenziano i seguenti risultati:

SCHEMA REGOLATORIO (ART.5 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

In relazione:

- al livello degli investimenti previsti nel Programma degli Interventi 2020-2023 (allegato al presente provvedimento);
- al valore $VRG_{2018}/pop + 0,25pop_{flut}$ pari a 198

Acque del Chiampo si posiziona nel quadrante regolatorio V che prevede un incremento tariffario massimo dell'6,2%.

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (ARTT. 14 e 15 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

Il quadrante dello schema regolatorio nel quale ricade il Gestore permette di beneficiare della componente FNI, incrementativa del fondo per la realizzazione dei nuovi investimenti (FoNI). In considerazione della rilevanza degli investimenti da realizzare nel corso degli anni 2020-2023, l'Ente d'Ambito ritiene di dover riconoscere il parametro ψ pari a 0,4.

Il valore del FoNI calcolato è stato comunque decurtato al fine di contenere l'incremento tariffario.

	UdM	2020	2021	2022	2023
FoNIa calcolato	euro	804.365	1.217.164	1.449.787	1.998.313
FoNIa riconosciuto	euro	804.365	452.239	539.791	564.623

COMPONENTI A CONGUAGLIO INSERITE NEL VRG (ART. 27 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

I conguagli tariffari sono stati calcolati in base alle annualità 2018 e 2019, che hanno effetto sulle tariffe dell'anno a+2. Ai fini di contenere gli incrementi tariffari si è ritenuto opportuno distribuire lo sviluppo dei conguagli nel periodo 2020-2023 come riportato nella tabella seguente:

	UdM	2020	2021	2022	2023
RcTOTa calcolato (include inflazione)	euro	556.084	872.483	868.146	639.167
RcTOTa	euro	500.000	0	500.000	639.167

MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (ART. 3 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

Stante le assunzioni determinate si riporta il theta da applicare alle tariffe 2019 negli anni 2020 - 2021:

	UdM	2020	2021	2022	2023
θ a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,003	1,018	1,058	1,079

MEDIO CHIAMPO RISULTATI MTI-3

Con riferimento al risultato dell'applicazione del MTI-3 al Gestore Medio Chiampo si evidenziano i seguenti risultati:

SCHEMA REGOLATORIO (ART.5 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

In relazione:

- al livello degli investimenti previsti nel Programma degli Interventi 2020-2023 (allegato al presente provvedimento);
- al valore $VRG^{2018}/pop + 0,25pop_{flut}$ pari a 1000

Medio Chiampo si posiziona nel quadrante regolatorio V che prevede un incremento tariffario massimo dell'6,2%.

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (ARTT. 14 e 15 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

Il quadrante dello schema regolatorio nel quale ricade il Gestore permette di beneficiare della componente FNI, incrementativa del fondo per la realizzazione dei nuovi investimenti (FoNI). In considerazione della rilevanza degli investimenti da realizzare nel corso degli anni 2020-2023, l'Ente d'Ambito ritiene di dover riconoscere il parametro ψ pari a 0,8.

Il valore del FoNI calcolato è stato comunque decurtato al fine di contenere l'incremento tariffario.

	UdM	2020	2021	2022	2023
FoNI^a riconosciuto	euro	3.799.734	2.067.651	1.640.979	2.224.358
FoNI ^a calcolato	euro	804.365	1.217.164	1.449.787	1.998.313

COMPONENTI A CONGUAGLIO INSERITE NEL VRG (ART. 27 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

Voci	2020	2021	2022	2023
Rc_{TOT}^a	-2.986.565	-1.481.090	160.941	-40.422
Rc_{TOT}^a calcolato (include inflazione)	-2.986.565	-1.481.090	160.941	-40.422
Rc_{TOT}^a da input per calcoli finali	-2.986.565	-1.481.090	160.941	-40.422

Per quanto riguarda i conguagli afferenti ai volumi, si registra un livello di volumi fatturati per il 2018 e 2019 a consuntivo più elevato rispetto a quanto riconosciuto nel 2018 e 2019 sulla base dei volumi fatturati a consuntivo negli anni a-2 (2016 e 2017).

MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (ART. 3 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

Stante le assunzioni determinate si riporta il theta da applicare alle tariffe 2019 negli anni 2020 - 2021:

	2020	2021	2022	2023
θ^a predisposto				
dal soggetto competente ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR successivamente all'eventuale rinvio della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020	0,869	0,856	0,907	0,923

ARERA con propria Delibera n. 606 del 29/12/2020 ha approvato la predisposizione tariffaria per il periodo 2020-2023, proposto dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per il Gestore Acque del Chiampo SpA.

ARERA con propria Delibera n. 253 del 15/06/2021 ha approvato la predisposizione tariffaria per il periodo 2020-2023, proposto dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per il Gestore Medio Chiampo SpA.

Con Delibera n. 639/2021/R/IDR del 30/12/2021 l'Autorità ha approvato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/idr, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3).

Con successiva Delibera 229/2022/R/idr del 24 maggio 2022 l'Autorità introdotto misure urgenti, in esito al procedimento per il riesame dei criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022, "in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici".

Con Determina n. 1/2022-DSID del 18 marzo 2022 l'ARERA ha definito le procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/r/idr e 639/2021/R/idr.

In attuazione di quanto previsto dalla procedura di aggiornamento tariffario per il biennio 2022-2023 nell'ATO Valle del Chiampo operano le seguenti aziende gestrici del S.I.I. (**Gestori**):

● **Acque del Chiampo S.p.A.** (nei Comuni di Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino);

● **Medio Chiampo S.p.A.** (nei Comuni di Gambellara, Montebello Vicentino e Zermeghedo);

Il Consiglio di bacino Valle del Chiampo ha:

1. raccolto e validato i dati tariffari relativi ai bilanci 2020 e 2021 forniti dei gestori, integrandoli o modificandoli ove necessario;
2. definito degli obiettivi e acquisito le proposte dei gestori Acque del Chiampo e Medio Chiampo riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, redigendo il Programma degli interventi (PdI) e il Piano delle Opere Strategiche (POS);
3. raccolto e validato i dati di monitoraggio afferenti alla qualità tecnica, ed in particolare
 - i) requisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali,
 - ii) standard specifici da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede l'applicazione di indennizzi automatici e
 - iii) standard generali che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante;
4. raccolto e validato i dati di monitoraggio afferenti alla qualità contrattuale, ed in particolare:
 - i) standard specifici da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede l'applicazione di indennizzi automatici e
 - ii) standard generali che indicano le percentuali minima di utenti ai quali deve essere garantita la prestazione richiesta entro un determinato tempo;
5. redatto per entrambi i gestori una relazione di accompagnamento al Piano degli Interventi e al Piano delle Opere strategiche che ripercorre la metodologia applicata nell'individuazione degli interventi programmati e la definizione degli obiettivi di qualità per il biennio 2022-2023;
6. della documentazione a supporto della predisposizione tariffaria per l'anno 2022 e 2023;
7. individuato l'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il periodo 2022-2023 nell'osservanza del MTI-3 per entrambi i gestori;
8. redatto il Piano economico finanziario per entrambi i gestori;
9. redatta una relazione di accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata nella predisposizione tariffaria di entrambi i gestori;

10. verificati e accolti il Piano degli Interventi, il Piano delle Opere Strategiche e la relativa Relazione di accompagnamento proposti dai gestori.

Nello svolgimento delle attività assegnate per l'aggiornamento della predisposizione tariffaria 2022-2023 questo Ente è risultato impossibilitato a rispettare il termine del 30 aprile 2022, stabilito dall'Autorità come termine ultimo anche a causa della complessa situazione economica determinatasi a seguito dei repentini aumenti dei costi dell'energia elettrica e del gas.

Conseguentemente il processo di acquisizione e quindi di verifica dei dati acquisiti ha dovuto attendere i tempi tecnici necessari che si sono protratti durante tutto il mese di ottobre 2022 consentendo all'Ente d'Ambito l'elaborazione in via definitiva dei dati tariffari solo successivamente la data indicata.

Con riferimento al risultato dell'applicazione del MTI-3 al Gestore Acque del Chiampo si evidenziano i seguenti risultati:

Per entrambi i gestori l'Assemblea del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo è andata in approvazione il 10.11.2022 con i seguenti risultati.

Con riferimento al risultato dell'applicazione del MTI-3 al Gestore Acque del Chiampo approvato con delibera n. 5 del 10.11.2022 dell'Assemblea d'ambito si evidenziano i seguenti risultati:

SCHEMA REGOLATORIO (ART.5 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

In relazione:

- al livello degli investimenti previsti nel Programma degli Interventi 2020-2023 (allegato al presente provvedimento);
- al valore $VRG^{2018}/pop + 0,25pop_{flut}$ pari a 198.

Acque del Chiampo si posiziona nel quadrante regolatorio V che prevede un incremento tariffario massimo dell' 6,2%.

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (ARTT. 14 e 15 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

Il quadrante dello schema regolatorio nel quale ricade il Gestore permette di beneficiare della componente FNI, incrementativa del fondo per la realizzazione dei nuovi investimenti (FoNI).

In considerazione della rilevanza degli investimenti da realizzare nel corso degli anni 2022-2023, l'Ente d'Ambito ritiene di dover riconoscere il parametro ψ pari a 0,4.

Il valore del FoNI calcolato è stato comunque decurtato al fine di contenere l'incremento tariffario.

	UdM	2022	2023
FoNI ^a calcolato	euro	728.378	556.112
FoNI^a riconosciuto	euro	0	0

COMPONENTI A CONGUAGLIO INSERITE NEL VRG (ART. 27 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

I conguagli tariffari sono stati calcolati in base alle annualità 2020 e 2021, che hanno effetto sulle tariffe dell'anno a+2. Ai fini di contenere gli incrementi tariffari si è ritenuto opportuno

distribuire lo sviluppo dei conguagli nel periodo 2022-2023, come riportato nella tabella seguente, e di procrastinare il riconoscimento di una quota di conguagli al quarto periodo regolatorio ($R_{C_{post}} 2023$ pari a euro 633.247).

Voci	2022	2023
R_{CTOT}^a	519.000	1.610.000
R_{CTOT}^a calcolato (include inflazione)	1.590.372	1.082.925
R_{CTOT}^a da input per calcoli finali	519.000	1.610.000

MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (ART. 3 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

Stante le assunzioni determinate si riporta il theta da applicare alle tariffe 2019 negli anni 2022 – 2023:

	2022	2023
ϑ a predisposto dal soggetto competente ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR e ss mm ii	1,079	1,144

Con riferimento al risultato dell'applicazione del MTI-3 al Gestore Medio Chiampo approvato con delibera n. 6 del 10.11.2022 dell'Assemblea d'ambito si evidenziano i seguenti risultati:

SCHEMA REGOLATORIO (ART.5 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

In relazione:

- al livello degli investimenti previsti nel Programma degli Interventi 2020-2023 (allegato al presente provvedimento);
- al valore $VRG^{2018}/pop + 0,25pop_{flut}$ pari a 1000.

Medio Chiampo si posiziona nel quadrante regolatorio V che prevede un incremento tariffario massimo pari al 6,2%.

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (ARTT. 14 e 15 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

Il quadrante dello schema regolatorio nel quale ricade il Gestore permette di beneficiare della componente FNI, incrementativa del fondo per la realizzazione dei nuovi investimenti (FoNI).

In considerazione della rilevanza degli investimenti da realizzare nel corso degli anni 2022-2023, l'Ente d'Ambito ritiene di dover riconoscere il parametro ψ pari a 0,8.

Il valore del FoNI calcolato è stato comunque decurtato al fine di contenere l'incremento tariffario.

COMPONENTI A CONGUAGLIO INSERITE NEL VRG (ART. 27 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

I conguagli tariffari sono stati calcolati in base alle annualità 2020 e 2021, che hanno effetto sulle tariffe dell'anno a+2. Ai fini di contenere gli incrementi tariffari si è ritenuto opportuno distribuire lo sviluppo dei conguagli nel periodo 2022-2023, come riportato nella tabella

seguinte, e di procrastinare il riconoscimento di una quota di conguagli al quarto periodo regolatorio ($R_{c_{post}} 2023$ pari a euro 721.300).

Voci	2022	2023
R_{cTOT}^a	5.950	2.167.340
R_{cTOT}^a calcolato (include inflazione)	2.218.594	675.996
R_{cTOT}^a da input per calcoli finali	5.950	2.167.340

MULTIPLICATORE TARIFFARIO (ART. 3 ALLEGATO A DELIBERA 580/2019):

Stante le assunzioni determinate si riporta il theta da applicare alle tariffe 2019 negli anni 2022 - 2023:

	2022	2023
θ ^a predisposto dal soggetto competente ai sensi della deliberazione 580/2019/R/idr e ss mm ii	0,909	0,966

Con deliberazione n. 398/2023/R/IDR del 12 settembre 2023 ARERA ha approvato gli schemi regolari per gli anni 2022 e 2023 per entrambi i gestori.

6. Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico (RQTI)

Con la delibera n. 917/2017/R/idr. L'Autorità ha definito un sistema per consentire un miglioramento effettivo della qualità tecnica del SII, attraverso un sistema di indicatori composto da:

- requisiti, intesi come le condizioni qualitative minime che i gestori devono raggiungere ai fini della valutazione del livello tecnico;
- standard specifici di qualità, riferiti alle singole prestazioni da garantire per ogni utente finale;
- standard generali di qualità tecnica, riferiti al complesso di prestazioni da garantire agli utenti finali.

Al rispetto di questi standard è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità.

I macro-indicatori si riferiscono:

1. macro-indicatore M1, relativo alle perdite idriche, volto alla conservazione della risorsa idrica;
2. macro-indicatore M2, relativo al mantenimento della continuità nell'erogazione del servizio idrico;
3. macro-indicatore M3, sulla qualità dell'acqua potabile erogata;
4. macro-indicatore M4, relativo all'adeguatezza del sistema fognario;
5. macro-indicatore M5 relativo allo smaltimento dei fanghi;
6. macro-indicatore M6, relativo alla qualità dell'acqua depurata.

I gestori sono tenuti alla raccolta dei dati utili al monitoraggio della qualità tecnica e l'Ente di governo dell'ambito convalida i dati e li tramette all'Autorità.

Arera ha pubblicato nel 2022 (con delibera 183/2022/R/idr) la prima analisi della Qualità tecnica, attribuendo premi e penalità ai gestori, per i risultati raggiunti e consolidati nel 2018 e 2019.

Gli esiti per i gestori sono stati i seguenti:

- Acque del Chiampo: 994.559,00 di premialità e 13.070,00 di penalità;
- Medio Chiampo: 271.277,00 di premialità e 30.577,00 di penalità

A ottobre 2023 ARERA (delibera 477/2023/R/idr) ha pubblicato l'applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica per il biennio 2020-2021.

Gli esiti per i gestori sono stati i seguenti:

- Acque del Chiampo: 202.031,00 di premialità e 256.391,00 di penalità;
- Medio Chiampo: 157,842,00 di premialità e 81.900,00 di penalità

7. Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico (RQSII)

Con la delibera n. 655/2015/R/idr l'ARERA ha definito anche la regolazione per la qualità contrattuale (RQSII), introducendo dal 1 luglio 2016 standard specifici e generali di qualità del servizio idrico integrato uniformi su tutto il territorio nazionale che monitorano il numero di prestazioni erogate dai gestori, i tempi per l'esecuzione delle prestazioni, l'avvio della gestione e la cessazione del rapporto contrattuale con gli utenti.

Il RQSII definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di indicatori consistenti in tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per le prestazioni da assicurare all'utenza, determinando anche le modalità di verifica dei dati relativi alle prestazioni fornite dai gestori. La regolazione delle prestazioni contrattuali si integrano con la carta dei servizi il cui ultimo aggiornamento sarà portato in approvazione, in data odierna, dall'Assemblea dei Sindaci.

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, riferiti alle singole prestazioni erogate, l'Autorità introduce indennizzi automatici da corrispondere agli utenti, mentre per gli standard generali di qualità, riferiti al complesso delle prestazioni, un meccanismo di penalità.

Il sistema di regolazione della qualità contrattuale, collegato ai meccanismi di incentivazione introdotto con deliberazione 547/20197R7idr, che si articola in fattori premiali o di penalizzazione, si basa sui valori di due macro-indicatori di qualità contrattuale:

- MC1 "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale",
- MC2 "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità del servizio".

Per ciascuno degli indicatori ARERA ha individuato obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento rispetto all'anno 2018.

Ogni anno gli Enti gestori e gli Enti di governo dell'ambito, attraverso l'apposto portale, inviano i dati e le informazioni richieste con riferimento all'anno precedente.

Il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ha inviato ad ARERA i dati della qualità contrattuale relativi agli anni 2020-2021 ed a ottobre 2023 l'Autorità ha pubblicato l'applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale per le predette annualità. La graduatoria è stata pubblicata da ARERA con la deliberazione 476/2023//idr.

-Acque del Chiampo è risultato inserito nel meccanismo di premialità per un importo di € 207.251,00;

- Medio Chiampo è stato escluso dal meccanismo di premialità a causa di dati incongruenti rispetto ai valori comunicati nel 2018.

8. Situazione economico finanziaria degli enti gestori

Gli Enti Gestori del Servizio Idrico integrato operanti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale "Valle del Chiampo" sono:

ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. che effettua il servizio per i seguenti Comuni:

Altissimo
Arzignano
Brendola
Chiampo
Crespadoro
Lonigo
Montecchio Maggiore
Montorso Vicentino
Nogarole Vicentino
San Pietro Mussolino

MEDIO CHIAMPO S.p.A. che effettua il servizio per i seguenti Comuni:

Montebello Vicentino
Zermeghedo
Gambellara

La situazione economico - finanziaria e patrimoniale delle società è la seguente:

ACQUE del CHIAMPO S.p.A.

	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022
Valore della produzione	49.085.434	49.246.959	56.235.961	66.251.502
Costi della produzione	44.987.824	43.980.526	54.872.612	64.249.662
Patrimonio netto	56.280.568	73.607.104	74.471.493	75.885.174
Utile o perdita di esercizio	2.623.349	3.644.036	1.069.179	1.413.681

MEDIO CHIAMPO S.p.A.

	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022
Valore della produzione	17.844.925	16.302.672	17.074.406	17.371.543
Costi della produzione	17.445.181	15.681.818	16.556.427	17.028.416
Patrimonio netto	11.461.452	11.503.665	11.603.383	11.837.809
Utile o perdita di esercizio	71.847	51.545	53.582	91.806

CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

La società Acque del Chiampo S.p.A. è gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di dieci Comuni (Arzignano, Chiampo, Montorso Vicentino, San Pietro Mussolino, Crespadoro, Altissimo, Nogarole Vicentino, Montecchio Maggiore, Brendola, Lonigo) dell'ATO VALLE DEL CHIAMPO.

Acque del Chiampo, per quanto riguarda la gestione degli acquedotti, fognature e depurazione civile, opera in un settore regolato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che è un organismo indipendente, istituito con legge n. 481 del 14/11/1995. Con decreto n. 201/2011 all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici, con il compito di:

- regolare e controllare i Servizi Idrici Integrati per promuovere efficienza e qualità, tutelare l'ambiente e garantire la qualità del servizio al cliente;
- stabilire i metodi per definire le tariffe, verificare la congruenza delle proposte dei Consigli di Bacino e approvare le tariffe per i singoli gestori, assicurando equità tra gli utenti; la determinazione delle tariffe prevede l'applicazione del principio comunitario della copertura integrale dei costi d'esercizio, investimento, ambientali e per l'utilizzo della risorsa (*full cost recovery*);
- tutelare gli interessi degli utenti.

Per ciascun tema disciplinato, l'Autorità stabilisce criteri, indicatori, obiettivi, modalità di registrazione e comunicazione dei dati, controlli e sanzioni.

Dal 2012 ad oggi l'Autorità ha attuato un'intensa e incrementale attività di regolazione con effetti economici, organizzativi e gestionali, così come descritto nei bilanci della società.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Acque del Chiampo è società affidataria del servizio idrico integrato secondo il modello *in house providing*.

Le delibere dell'Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale, il Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo" sono state sino ad oggi incentrate sulla scelta di addivenire ad un'unica gestione (per l'indicazione dettagliata delle varie delibere si può fare riferimento ai Bilanci della Società); con la deliberazione n. 07 del 01/12/2015 il Consiglio di Bacino ha invitato i due gestori, Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A., ad avviare un processo di integrazione al fine di addivenire prima della scadenza della concessione ad un unico gestore d'Ambito Valle del Chiampo prevista per il 28/02/2029.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Capitale sociale Euro 33.051.890,62 int. vers. – Nr. azioni 63.997 – Valore unitario Euro 516,46
Composizione al 31.12.2022

SOCI	N. AZIONI	VALORE NOMINALE €	QUOTA PARTECIPAZIONE
Comune di Arzignano	33.480	17.291.080,80	52,315%
Comune di Chiampo	14.260	7.364.719,60	22,282%
Comune di Montorso Vicentino	4.340	2.241.436,40	6,782%
Comune di San Pietro Mussolino	2.480	1.280.820,80	3,875%
Comune di Crespadoro	2.480	1.280.820,80	3,875%
Comune di Altissimo	2.480	1.280.820,80	3,875%
Comune di Nogarole Vicentino	2.480	1.280.820,80	3,875%
Comune di Montebelluna	934	482.373,64	1,459%
Comune di Brendola	934	482.373,64	1,459%
Comune di Lonigo	129	66.623,34	0,202%
	63.997	33.051.890,62	100,00%

Cariche sociali

Componenti Consiglio di Amministrazione

Renzo Marcigaglia
Dal Ceredo Guglielmo
Boschetti Riccardo
Fochesato Marzia
Volpato Santina

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Componenti Collegio Sindacale

Paolo Favaro
Chiara Elide Colpo
Alessandro Tonin

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Andrea Chiorboli

Direttore Generale

Acque del Chiampo è società affidataria del servizio idrico integrato secondo il modello *in house providing*.

UTILE TOTALE SOCIETA' NETTO

	2020	2021	2022
Utile di Esercizio Acque del Chiampo S.p.A.	3.644.036	1.069.179	1.413.681

Con la Direttiva del 9 settembre 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha istituito l'obbligo di separazione contabile, a partire dal Bilancio 2020, per le aziende che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme ad altre attività in regime di economia di mercato in base all'art. 6, comma 1 del D.lgs 175/2016.

Acque del Chiampo S.p.A. svolge le seguenti tipologie di Attività:

- **Servizio Idrico Integrato (SII):** ambito regolamentato da ARERA;
- **Fognatura e depurazione industriale:** attività a supporto delle aziende del distretto conciario di Arzignano, svolta in regime di monopolio a causa di vincoli contrattuali e fisici, attraverso una fognatura dedicata che colletta i reflui all'impianto di depurazione di Arzignano;
- **Servizi di ritiro e smaltimenti rifiuti liquidi:** svolto sia nei confronti della clientela civile, sia nei confronti della clientela produttiva attraverso attività a libero mercato.

Secondo la Direttiva MEF la classificazione delle Attività, intesa come fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata, è stata eseguita nel seguente modo:

- sono state classificate come "Attività del SII" le attività di acquedotto, fognatura e depurazione così descritte:
 - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali;
 - fognatura e depurazione delle acque reflue con rete separata per gli usi civili, nonché fognatura e depurazione ad usi misti civili ed industriali per il territorio di Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo, dove non sono presenti reti duali di recapito dei reflui ai depuratori;
 - la realizzazione degli allacci idrici e fognari;
 - le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano svolte mediante infrastrutture dedicate (fognature bianche), di pulizia e di manutenzione delle caditoie stradali;
 - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso industriale, realizzata mediante rete duale dedicata nel territorio di Chiampo, Montorso Vicentino ed Arzignano;
 - altre attività idriche come: il trasporto e la vendita d'acqua con autobotte, l'installazione e gestione delle case dell'acqua, l'installazione e gestione delle bocche antincendio, esecuzione di lavori conto terzi, rilascio autorizzazioni allo scarico, attivazione, disattivazione e riattivazione forniture, preventivi, sopralluoghi e verifiche.
- sono state classificate come "Attività **servizio di fognatura e depurazione industriale**", caratterizzate dalla presenza di reti duali esclusive e separate di proprietà della Società Acque del Chiampo S.p.A., specificatamente destinate al collettamento e trattamento di acque reflue industriali che scaricano all'impianto di depurazione di Arzignano che ha una potenzialità pari a 1,6 milioni di Abitanti Equivalenti (AE) a fronte di una potenzialità della linea di depurazione civile pari a circa 40.000 AE. Tecnicamente il sistema di collettamento degli scarichi industriali, quasi esclusivamente di origine conciaria, prevede l'immissione diretta nella rete dedicata senza alcun

pretrattamento a piè d'azienda e il recapito finale dei reflui da trattare presso l'impianto di depurazione di Arzignano. Ciascuna utenza industriale, preventivamente autorizzata e secondo uno specifico regolamento, deve sottostare a rigorosi limiti in termini quali-quantitativi; il controllo avviene attraverso sofisticati manufatti di scarico congegnati per la misura di portata ed il campionamento dei reflui scaricati. La tariffazione industriale, definita *ad hoc*, è finalizzata a sostenere la gestione ordinaria/straordinaria e il piano di investimenti specifico per contenere e migliorare gli elevati impatti dell'attività industriale del "distretto conciario" sulle matrici ambientali. I principi di "chi inquina paga" e di "risparmio idrico", da tempo perseguiti, costituiscono l'obiettivo delle attività quotidiane e degli investimenti previsti in futuro nel settore della fognatura e depurazione industriale, che per tali motivi non possono essere considerati in maniera unitaria rispetto a quelli del Servizio Idrico Integrato. I ricavi, costi ed investimenti costituiscono centro di costo contabile diretto e quindi separato rispetto al SII.

- Sono state classificate come "Attività servizio di ritiro e smaltimento rifiuti liquidi" le attività di trattamento rifiuti liquidi, bottini e spurgo pozzi neri.

DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTO DELLA PRODUZIONE DA SEPARAZIONE CONTABILE

	2020	2021	2022
Differenza tra valore e costo della produzione relativo al SII	1.193.461	94.286	264.028

3.

ANDAMENTO ECONOMICO

	2020	2021	2022
Totale costo della produzione relativo al SII (€)	17.222.003	19.001.238	21.061.068
Totale costo della produzione relativo al SII pro capite (€/ab)	186	205	228
Totale valore della produzione relativo al SII (€)	18.415.465	19.095.524	21.325.096
Totale investimenti relativi al SII (€)	8.212.347	7.285.019	6.067.565
Totale investimenti relativi al SII pro capite (€/ab)	88	79	66
Spesa per una famiglia di tre persone con un consumo di 150 m³ (€/m³)	1,94	1,98	2,00

Il Piano Economico Finanziario relativo all'aggiornamento tariffario MTI-3 evidenzia un equilibrio economico in quanto non vi sono perdite di esercizio per il periodo considerato.

Il PEF è stato predisposto verificando l'equilibrio finanziario della gestione attraverso l'analisi dei flussi di cassa annuali programmando gli interventi e la relativa copertura finanziaria in modo da assicurare il bilanciamento finanziario.

4.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Per esprimere in modo sintetico il livello di qualità del servizio ai clienti, ARERA ha proposto due macro-indicatori sintetici:

- MC1 si riferisce all'avvio e alla cessazione del rapporto contrattuale;
- MC2 include standard sulla gestione del rapporto contrattuale e sull'accessibilità al Servizio Clienti

	2020	2021	2022
MC1 RQSII	99,7%	99,7%	97,4%
MC2 RQSII	98,0%	96,7%	95,3%

ARERA ha definito degli obiettivi minimi per valutare le performance dei gestori idrici attraverso 6 macro-indicatori. La qualità tecnica mira ad indirizzare gli sforzi dei gestori verso investimenti e comportamenti gestionali necessari al miglioramento del servizio idrico integrato e volti a mitigare gli impatti sull'ambiente, sulla sicurezza e la qualità del servizio. Le performance di Acque del Chiampo relative all'ultimo triennio sono di seguito riportate:

	2020	2021	2022
M1a - Perdite idriche (m³/km/gg)	9,24	11,46	9,96
M2 - Interruzioni del servizio di acquedotto (ore)	0,13	0,59	0,29
M3b - Qualità dell'acqua erogata (%di campioni non conformi)	0,91	0,95	1,21
M4a - Adeguatezza del sistema fognario (n. di allagamenti e/o sversamenti di fognatura/100 km)	0,39	0,8	1,35

L'indicatore **M5 - Smaltimento dei fanghi in discarica** risulta essere poco significativo per Acque del Chiampo data l'impossibilità di smaltimento del fango di depurazione in agricoltura e le difficoltà tecnologiche connesse al trattamento termico dei fanghi.

Analogamente per l'indicatore **M6 – Qualità dell'acqua depurata**, l'indicatore per Acque del Chiampo è di difficile comparazione con i gestori che destinano gli scarichi in uscita dai depuratori nel corpo idrico superficiale, considerato che gli scarichi dei depuratori di Arzignano, Montecchio Maggiore e Lonigo avvengono nel collettore consortile A.r.i.c.a..

I macro-indicatori relativi al 2022 sono ufficiosi in quanto verranno comunicati all'Autorità ad aprile 2024 con l'RQTI ufficiale.

CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022



RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

La società Medio Chiampo S.p.A. è Gestore del SII nel territorio dei Comuni di Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara dell'ATO Valle del Chiampo.

Si tratta di un'azienda, a totale partecipazione pubblica, caratterizzata da una peculiarità gestionale in quanto le attività sono fin dalla sua istituzione in via prevalente orientate al soddisfacimento dei fabbisogni idrici, di collettamento e soprattutto depurativi del settore industriale conciario, costituito dalla presenza sul territorio di competenza di realtà industriali/utenze.

Il bilancio della Società evidenzia la preponderanza in termini economici dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali provenienti dal distretto industriale della concia. Tale peculiarità è rappresentata dalla potenzialità dell'impianto di depurazione gestito da Medio Chiampo S.p.A. pari a 472.000 abitanti equivalenti a fronte di una popolazione servita pari a circa 12.000 abitanti.

Di seguito si specifica la classificazione delle attività svolte ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019.

Sono state classificate come "attività del SII" le seguenti:

- captazione, adduzione, vendita di acqua all'ingrosso, distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;
- fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio;
- depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;
- servizi di misura;
- realizzazione di allacciamenti idrici e fognari;
- fornitura di acqua alle utenze industriali;
- smaltimento fanghi da depurazione.

Sono state classificate come "altre attività idriche" le seguenti attività:

- spurgo pozzi neri;

- trattamento bottini;
- esecuzione di lavori conto terzi;
- rilascio autorizzazioni allo scarico;
- attivazione, disattivazione e riattivazione forniture, preventivi, sopralluoghi e verifiche;
- attività di gestione della morosità (invio solleciti, sospensione e riattivazione fornitura);
- acquisto e vendita di ossigeno liquido;
- altre attività industriali.

Sono state classificate come “altre attività idriche” riconducibili ad obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale le seguenti attività:

- gestione delle cassette dell'acqua.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

La gestione del SII è stata assegnata a Medio Chiampo S.p.A. a seguito della Convenzione stipulata il 25 maggio 2000 tra il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e l'allora Consorzio Servizi Pubblici Integrati Medio Chiampo. La scadenza dell'affidamento è stata fissata in 30 anni dalla sottoscrizione della Convenzione di cui sopra quindi al 25 maggio 2029.

Con delibera dell'assemblea del Consiglio di Bacino n. 5 del 26.01.2006 è stata operata la scelta del modello gestionale e organizzativo previsto dall'art. 113 comma 5, lettera c) del Tuel 267/2000, ossia mediante affidamento a società a capitale interamente pubblico, modello che è stato confermato anche nella revisione del piano d'ambito, approvata con deliberazione dell'assemblea n. 9 del 20.12.2011.

Si è dato corso al modello *in house providing* ritenuto preferibile in quanto le peculiari modalità di svolgimento del SII con prevalente vocazione alla depurazione industriale richiedono un'elevata e costante attenzione al rispetto dell'ambiente ed alla qualità del servizio stesso, oltre che la sorveglianza del loro impatto sociale ed economico; pertanto solo un gestore di matrice “pubblica” assicura tali fondamentali requisiti.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Medio Chiampo S.p.A. è il gestore del SII nei Comuni di Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara.

Il capitale sociale pari a € 6.100.000 è suddiviso in n. 6.100 azioni del valore nominale di € 1.000 cadauna.

La compagine sociale è così costituita:

Proprietà	Percentuale di partecipazione	Capitale sociale nominale
Comune di Montebello Vicentino	50%	3.050.000,00
Comune di Zermeghedo	50%	3.050.000,00
Totale capitale sociale nominale		6.100.000,00

In data 14 maggio 2021 l'Assemblea dei Soci ha nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al 2023. L'organo amministrativo è così composto:

- Giuseppe Castaman, Presidente
- Lorenzo Altissimo, Vice Presidente
- Bianca Rosa Tasson, Consigliere
- Monica Battistella, Consigliere
- Antonio Gennarelli, Consigliere

In data 29 giugno 2023 l'Assemblea dei Soci ha proceduto a nominare il Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei conti. I due organi che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 sono così composti:

- Dott.ssa Orietta Verlatto, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Sandro Tregnago, Membro effettivo del Collegio Sindacale;
- Dott. Fabrizio Rosini, Membro effettivo del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Enrica Gonzati, Revisore Legale dei conti.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Si forniscono di seguito alcuni indicatori relativi all'ultimo triennio, ritenuti rilevanti per l'analisi dell'andamento economico e patrimoniale della Società.

ricavi di competenza del servizio

2022	2021	2020
17.371.543	17.074.406	16.302.672

costo complessivo

2022	2021	2020
17.028.416	16.556.427	15.681.818

costo pro capite per cittadino

2022	2021	2020
1.529	1.485	1.400

investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio

2022	2021	2020
1.849.551	2.326.888	5.007.551

investimento pro capite per cittadino

2022	2021	2020
166	209	447

tariffazione

Per il 2022 la tariffa approvata dal Consiglio di Bacino in data 25 maggio 2021 evidenzia un valore del moltiplicatore tariffario theta pari a 0,909. Da alcune simulazioni effettuate è stato stimato che una famiglia composta da 3 componenti, che consuma mediamente 150 mc di acqua annui dovrebbe pagare al gestore Medio Chiampo S.p.A. una bolletta pari a € 210/annui. Il 21 marzo 2023 "Cittadinanza attiva" ha pubblicato i medesimi dati riferiti alla spesa media di tutti i

capoluoghi di provincia italiani: la spesa media annua sostenuta è pari a € 487, in aumento del 5,5% rispetto al 2021.

Il PEF regolatorio predisposto per il gestore Medio Chiampo S.p.A. si intende:

- in pieno equilibrio economico in quanto la gestione non evidenzia perdite d'esercizio in nessun anno pianificato;
- in equilibrio finanziario in quanto ogni anno di gestione non si riscontrano situazioni nelle quali le uscite superano le entrate.

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR:

2022			
Macro-indicatore di qualità contrattuale	Valore 2022	Classe 2022	Obiettivo 2023
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	100,00%	A	Mantenimento
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	99,56%	A	Mantenimento
2021			
Macro-indicatore di qualità contrattuale	Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	100,00%	A	Mantenimento
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	99,94%	A	Mantenimento
2020			
Macro-indicatore di qualità contrattuale	Valore 2020	Classe 2020	Obiettivo 2021
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	100,00%	A	Mantenimento
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	99,90%	A	Mantenimento

Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/R/IDR:

2022			
Macro-indicatore di qualità tecnica	Valore 2022	Classe 2022	Obiettivo 2023
Dati non ancora comunicati all'Autorità			
2021			
Macro-indicatore di qualità tecnica	Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari	18,77 mc/Km/gg	D Riduzione del 5% del valore di M1a
	M1b - Perdite idriche percentuali	50,57%	
M2 - Interruzioni del servizio	4,06 ore/anno	A	Mantenimento
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0%	A Mantenimento

	M3b - Tasso di campioni non conformi	0%		
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0%		
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	0,00/100 Km	A	Mantenimento
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	0%		
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0%		
M5 - Smaltimento fanghi in discarica		100%	D	Riduzione del 5% del quantitativo totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica
M6 - Qualità dell'acqua depurata		35,89%	D	Riduzione del 20% del valore di M6
2020				
Macro-indicatore di qualità tecnica		Valore 2020	Classe 2020	Obiettivo 2021
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari	18,24 mc/Km/gg	D	Riduzione del 4% del valore di M1a
	M1b - Perdite idriche percentuali	51,20%		
M2 - Interruzioni del servizio		3,02 ore/anno	A	Mantenimento
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,00%	A	Mantenimento
	M3b - Tasso di campioni non conformi	0,00%		
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,00%		
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	0	A	Mantenimento
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa	0%		

	vigente			
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0%		
M5 - Smaltimento fanghi in discarica		100%	D	Riduzione del 5% del quantitativo totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica
M6 - Qualità dell'acqua depurata		33,70%	D	Riduzione del 20% del valore di M6

5. CONSIDERAZIONI FINALI

Esprimere considerazioni finali in merito:

- alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;
- alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.